

**REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 CONCERNENTE LE INFORMAZIONI QUANTITATIVE PERIODICHE DA TRASMETTERE ALL'IVASS AI FINI DI STABILITA' FINANZIARIA E DI VIGILANZA MACROPRUDENZIALE E RELATIVI TERMINI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 190 E 191, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI DI INFORMATIVA E DI DISCLOSURE (REQUISITI DI 3° PILASTRO).**

## **Relazione**

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 190 e 191, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme sanciscono il potere dell'Istituto di disciplinare con regolamento le disposizioni in materia di obblighi di informativa a cui le imprese di assicurazioni e di riassicurazioni, le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le ultime società controllanti italiane devono attenersi per la raccolta di informazioni ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale.

Con il presente Regolamento vengono, altresì, recepite le linee guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) in materia di informativa ai fini della stabilità finanziaria, volte a garantire l'applicazione coerente e uniforme del nuovo regime di raccolta dei dati ai fini della stabilità finanziaria, a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza e a completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 304 e 305 e dall'allegato I del Regolamento Delegato (EU) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014;
- dagli articoli 35 e 254 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
- dagli articoli 16 e 35 del Regolamento (EU) n. 1094/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'EIOPA;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sulla base di tale impianto normativo, le presenti disposizioni disciplinano i criteri di identificazione delle entità soggette al reporting, i principi generali delle informazioni quantitative periodiche (annuali, trimestrali) ed il contenuto della reportistica, i termini e i formati per la trasmissione dei dati all'IVASS.

Con il presente regolamento viene inoltre conferita una propria organicità al complesso delle disposizioni inerenti l'informativa ai fini di stabilità finanziaria, per tener conto sia di esigenze informative emerse nell'ambito dei lavori nazionali ed internazionali, sia di esigenze di razionalizzare l'informazione raccolta da varie fonti anche in ragione del flusso informativo

contenuto nella reportistica prudenziale Solvency II, regolato dal Regolamento di esecuzione 2015/2450 sulla presentazione delle informazioni alle Autorità di vigilanza.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene disposizioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**), all'ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3**), ai criteri generali per l'identificazione delle entità soggette all'informativa (**art.4**) e alla valuta di riferimento (**art. 5**).

Il **Titolo II – Informazioni quantitative di vigilanza in materia di stabilità finanziaria** illustra i principi generali nella preparazione dei dati (**art. 6**) ed indica le informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità (**art. 7**), le informazioni quantitative annuali, e trimestrali a livello di gruppo (**artt. 8-9**) e a livello individuale (**artt. 10-11**).

Il **Titolo III – Termini e formati per la trasmissione dei dati** sono indicati i termini per la trasmissione dei dati (**art. 12**), la prima trasmissione dell'informativa (**art. 13**), i formati e i modelli per la trasmissione dei dati (**art. 14**).

Il **Titolo IV – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (**art. 15**).